

N° 4296/16

Com. 16/10

Repubblica italiana
In Nome del popolo italiano
Tribunale di Salerno.
Prima sezione civile



Il tribunale di Salerno – prima sezione civile – riunito nelle persone dei seguenti componenti:

dott. Giuseppe Fortunato Presidente rest.

dott.ssa Ivana Fulco Giudice

dott.ssa Maria Grazia Pisapia Giudice

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio n. 11530/2014 r.g., avente ad oggetto: autorizzazione ex l. 164 del , promosso da [redacted] difesa dall'avv. Coraggio, nei confronti della Procura della Repubblica di Salerno.

All'udienza del 12.7.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Svolgimento del giudizio

[redacted] ha adito il tribunale esponendo che sin da piccola ha maturato un'identità di genere diversa da quella derivante dai caratteri sessuali primari, vivendo una situazione di profondo disagio personale e familiare, stante la volontà del ricorrente di esprimere liberamente la propria reale personalità e di adeguarsi ad essa anche sul piano esteriore; di aver intrapreso un percorso psicoterapeutico presso l'ASL di Salerno da cui ha tratto ancor più conferma la volontà e la necessità di mutare i caratteri sessuali primari, tanto da esserle diagnosticata una disforia di genere; di essersi sottoposta a trattamenti ormonali, di essere ormai riconosciuta come appartenente al sesso maschile.


Ha chiesto di autorizzare l'effettuazione dei necessari interventi chirurgici per adeguare i caratteri sessuali primari alla sua identità maschile, con ordine di rettifica degli atti di stato civile.

Il Pm ha espresso parere favorevole.

Motivi della decisione

La domanda è fondata.

[redacted] ha ormai acquisito una piena identità di genere diversa da quella che le deriva dai caratteri sessuali primari, avendo vissuto anzi con sofferenza tale scissione tra il soma e la psiche sin dall'infanzia.



31 OTT. 2016
Addi
Richiesta di
esecutive / confermi
Uso
AMM. CORA S/IO
CON /
DIRET.
P. M.

Sin da quell'epoca detta situazione è ampiamente nota alla cerchia familiare della ricorrente, con grave disagio relazionale e psicologico.

Si è sottoposta terapie ormonali per accentuare i caratteri maschili ed ha poi decisamente avviato un percorso di completa affermazione della sua reale identità senza temere di esternarla in ambito sociale ma – al contrario – rivendicandone il pieno riconoscimento, tanto da utilizzare il nome ██████

La serietà ed irreversibilità di una tale determinazione trovano conferme negli esiti della terapia di sostegno psicologico avviata presso l'Asl Salerno.

Dalla relazione in atti si evincono la condizione di disagio che la ricorrente ha vissuto fin dall'infanzia nel tentativo di farsi accettare dalla famiglia, l'attrazione fisica verso le compagne di scuola e le altre donne, il lungo iter che ha condotto alla ormai acquisita consapevolezza e alla maturazione di siffatta scelta.

Difatti la relazione medica in atti dà conto "della presenza di un forte e persistente identificazione con il sesso maschile sin dai primi anni di età", di un aspetto esteriore maschile, della preferenza per i ruoli sociali e familiari maschili, dell'evoluzione graduale di un vissuto di estraneità verso il ruolo sessuale femminile, dell'assenza di condizioni di intersessualità e di vantaggi secondari rispetto all'appartenenza al sesso maschile.

Su tale presupposti la domanda di autorizzazione deve essere accolta come pure va accolta sin da subito anche la richiesta di rettifica del sesso negli atti di stato civile.

Per quanto detta statuizione sia stata richiesta in ricorso solo all'esito dell'intervento di adeguamento dei caratteri sessuali, non vi è dubbio che – alla luce delle precisazioni rese all'udienza del 12.7.2016 e per quanto si evince dal tenore complessivo della domanda e dai fatti posti a suo fondamento - la parte intende conseguire da subito il riconoscimento della nuova identità sessuale.

Ora, l'originaria formulazione dell'art. 3 della l. 164 del 1982 disponeva che il tribunale, nel caso risultasse necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, poteva autorizzarlo con sentenza. In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento, avrebbe disposto la rettificazione in camera di consiglio.

La disposizione articolava il procedimento in due fasi, assegnando all'intervento chirurgico la valenza di presupposto preliminare per la successiva rettifica dell'atto di stato civile, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza autorizzativa.

Il dlgs 150/2011 ha diversamente regolato il procedimento, abrogando in toto l'art. 3 - mediante l'art. 34 comma 39, lettera c) - e limitandosi a trasporre nell'art. 31 la norma che ancora prevede che "quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.

Nulla dispone circa una necessaria fase di verifica, essendo richiamati i soli commi 1, 2 e 3 del medesimo art. 31 che disciplinano la competenza, il rito e l'individuazione dei legittimati passivi.

Potrebbe in effetti ancora opinarsi che - ottenuta l'autorizzazione in forza di giudicato - la parte debba poi proporre una successiva azione di rettificazione (anche, se del caso, da delibare in camera di consiglio secondo l'iter dell'art. 3, l. 164 del 1982, tuttavia abrogata in parte qua) ma tale duplicazione di attività - oltre che dar luogo ad un dispendio di attività processuale tutt'altro che evitabile - non appare necessaria.

Peraltro, anche l'autorizzazione presuppone una verifica circa la serietà, irreversibilità e irrevocabilità della scelta dell'interessato, la quale non è consegnata ad una libera determinazione individuale, sganciata da presupposti vincolanti.

Torna allora utile ricordare che, alla luce dei più recenti orientamenti interpretativi, l'effettuazione dell'intervento chirurgico non può considerarsi presupposto indispensabile per ottenere il provvedimento di rettifica: l'appartenenza di genere è invece frutto di una condizione psicologica ed esistenziale ma non morfologica.

La Corte costituzionale - con la sentenza n. 161/1985 - ha da tempo riconosciuto che, essendo la disciplina legale del transessualismo finalizzata al riconoscimento anche giuridico dell'appartenenza all'altro sesso ai fini di una compiuta realizzazione dell'identità personale, la relativa nozione, recepita dal legislatore italiano, deve ritenersi "nuova e diversa rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.

Appare - in definitiva - accolta nel sistema una concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa - quelli dominanti.

E' chiamata in gioco l'affermazione della personalità del singolo – quindi di un diritto inviolabile (essendo non più invocabile il principio di tassatività dei diritti fondamentali predicato da Corte cost. 98 del 1979), in vista di una compiuta realizzazione della persona e da tale prospettiva la legge 164 del 1982 non può che essere collocata nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie o percepite in passato come anomale.

Resta decisiva l'assunzione di tale situazione soggettiva nel catalogo aperto dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità, diritto che soggiace solo ad un criterio di bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche senza esigere trattamenti ingiustificati e discriminatori.

Ora già il testo di legge, elaborato in un contesto culturale, sociale e scientifico significativamente mutato, non menzionava l'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali quale condizione ineludibile per procedere alla rettificazione.

La lettura in chiave evolutiva della disciplina (propugnata dal giudice delle leggi) impone – secondo le recenti direttive della Corte di legittimità- di valorizzare l'emersione dei diritti delle persone transessuali, alle quali è stato possibile, diversamente che in passato, poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere (cfr. Cass. 20.7.2015, n. 15138).

Detto mutamento non può allora che essere il frutto di un percorso di autodeterminazione dell'interessato, realizzato mediante i trattamenti medici e psicologici necessari, da sottoporre a rigoroso controllo giudiziale e che va autorizzato in coerenza con il principio di proporzionalità elaborato dalla giurisprudenza della CEDU al fine di stabilire il limite dell'ingerenza dello Stato all'esplicazione del diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU) mediante la comparazione tra il complesso dei diritti della persona e l'interesse pubblico da preservare mediante la compressione o la limitazione di essi.

In conclusione, le illustrate caratteristiche del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo - costitutivo dell'identità personale inducono a ritenere, anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica che il mutamento di sesso sia (e deve risultare) una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico – somatici ed ormonali (testualmente, Cass. 20.7.2015, n. 15138).

Si impone quindi solo un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta: in presenza delle descritte condizioni, l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi non richiede anche il sacrificio del diritto alla conservazione dell'integrità psico-fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come passaggio non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche (testualmente, Cass. 20.7.2015, n. 15138).

Tale approdo interpretativo è coerente con le posizioni più recenti della giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 5.11.2015, n. 221).

Per quanto già detto va accolta anche la domanda di rettifica dell'attribuzione del sesso, sussistendone sia i presupposti normativi che quelli giustificativi in fatto, dato che l'acquisizione della nuova identità di genere da parte della ricorrente appare il frutto di un percorso meditato, serio ed irrevocabile, ormai compiutosi.

Alla rettificazione può aggiungersi la rettifica del nome in [REDACTED], ex art. 5, l. 164 del 1982, che la parte già utilizza abitualmente e che ha ormai assunto valenza identificativa, come prova il rilascio della patente di guida da parte delle autorità inglesi.

p.q.m.

Il tribunale di Salerno

Prima sezione civile

pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] per l'autorizzazione all'effettuazione degli interventi chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari all'identità di genere maschile e alla rettifica dell'attribuzione del sesso negli atti di stato civile, così dispone:

autorizza i suddetti interventi chirurgici;

dispone la rettificazione dell'attribuzione del sesso da femminile a maschile in favore di [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] con attribuzione del nome [REDACTED] mandando all'ufficiale di stato civile per gli adempimenti conseguenti.

Salerno, 15.7.2016.

Il Presidente est.

dott. Giuseppe Fortunato

Il direttore amministrativo
dott.ssa Eleonora Gambardella

TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 29 SET. 2016
Il Direttore amministrativo dott.ssa Eleonora Gambardella